



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

25831-2017
golf

Composta da

Oggetto: opposizione a
decreto ingiuntivo -
interruzione - riassunzione

Maria Margherita Chiarini	· Presidente -	
Raffaele Frasca	· Consigliere -	R.G.N. 9707/2015
Marco Rossetti	· Consigliere -	Cron. 25831
Gabriele Positano	· Consigliere -	CC - 27/06/2017
Cosimo D'Arrigo	· Consigliere Rel.-	@ . (.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9707/2015 R.G. proposto da:

- **A** s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ilardo e Andrea Libranti, con domicilio eletto in Roma, via Federico Cesi, n. 21, presso lo studio del primo;

- *ricorrente* -

contro

- Comune di Acireale, in persona sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Agata Senfett e Giovanni Calabretta, domiciliato *ex lege* presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

- **SA**, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sapienza, con domicilio eletto in Roma, via Tacito, n. 90, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vaccaro;

golf
1490

- **GA** , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sapienza, con domicilio eletto in Roma, via Tacito, n. 90, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vaccaro;
- **CA** , rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Patané, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 15, presso lo studio dell'avv. Mario Menichelli;
- **CAM** , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Barbagallo, domiciliata *ex lege* presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
- **MS** , rappresentato e difeso dall'avv. Guido Bonaventura, con domicilio eletto in Roma, via della Balduina, n. 7, presso lo studio dell'avv. Carlo Pietropaolo;
- **PA** , rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Peluso e Lodovico Soresi, domiciliato *ex lege* presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
- **RS** , rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Peluso e Lodovico Soresi, domiciliato *ex lege* presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

- *controricorrenti* -

nonché

- **F** s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **I** Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania depositata il 19 marzo 2014.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pierfelice Pratis, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con l'assorbimento del secondo;

letta la sentenza impugnata, che ha dichiarato estinto per inattività delle parti (tardiva riassunzione a seguito di interruzione) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto **A**

s.r.l. nei confronti del Comune di Acireale, con chiamata in causa degli altri intimati;

letto il ricorso, i controricorsi e le memorie depositate ai sensi dell'art. 380-*bis*-1 cod. proc. civ.;

RITENUTO

Trattandosi di una questione di rito, l'esposizione dei fatti è limitata alle sole vicende qui d'interesse.

All'udienza del 18 aprile 2012, fissata innanzi alla corte d'appello per la precisazione delle conclusioni, è stata dichiarata l'interruzione del processo per la morte dell'appellato **PF** (erede di **CF**).

Il ricorso in riassunzione veniva notificato a tutti gli appellati, ad eccezione di **AC** , poiché il difensore domiciliatario avv. Antonino De Bartolo Quattrocchi era nel frattempo anch'egli deceduto, come da relata di notificazione del 21 dicembre 2012.

Con ordinanza resa all'udienza del 27 marzo 2013 il giudizio veniva quindi dichiarato nuovamente interrotto.

Su ricorso dell'**A** depositato il 26 giugno 2013, la corte d'appello fissava l'udienza del 6 novembre 2013 per la prosecuzione del giudizio. A tale udienza **AMC** e **SM** eccepivano l'estinzione del giudizio per tardività del ricorso in riassunzione.

La corte d'appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, osservando che l'**A** aveva avuto notizia del decesso del procuratore del **C** in data 21 dicembre 2012, ossia quando l'ufficiale giudiziario ha attestato la morte dell'avv. De Bartolo Quattrocchi in occasione della notificazione del precedente ricorso in riassunzione. A decorrere da tale data, il ricorso per la riassunzione depositato il 26 giugno 2013

è stato dichiarato tardivo.

CONSIDERATO

La questione dedotta con il primo motivo di ricorso concerne l'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine semestrale (secondo quanto previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., nella versione applicabile *ratione temporis*) per il deposito del ricorso per la riassunzione del giudizio dopo il decesso dell'avv. De Bartolo Quattrocchi.

In particolare, l'**A** deduce di aver avuto conoscenza di tale ulteriore causa interruttiva non in data 21 dicembre 2012 – come invece ritenuto dalla corte d'appello, che ha fatto riferimento alla relata di notificazione negativa – bensì successivamente al 28 dicembre 2012. Ciò in quanto il ricorso in riassunzione fu consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione a dieci appellati e l'ultima delle notificazioni (quella a **SM**) si perfezionò solamente il 28 dicembre 2012, sicché è certo che l'atto venne riconsegnato al notificante in data successiva. Di conseguenza il secondo ricorso in riassunzione – depositato il 26 giugno 2013 – sarebbe tempestivo.

Il motivo è fondato.

L'art. 305 cod. proc. civ. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (Corte costituzionale, Sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, e Sentenza 6 luglio 1971, n. 159).

Alla luce della giurisprudenza costituzionale, anche questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto decorre dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo (Sez. 2, Sentenza n. 3725 del 21/02/2006, Rv. 587820; v. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016, Rv. 642345), senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e

conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva (Sez. U, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008, Rv. 602192).

Ciò posto, premesso che la notizia del decesso del difensore domiciliatario De Bartolo Quattrocchi è stata acquisita dall'ufficiale giudiziario al momento della notificazione del primo atto di riassunzione, si pone il dubbio se il termine perentorio previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. debba farsi decorrere dalla data di redazione della relata di notifica negativa o da quella in cui l'atto da notificare è stato restituito, correlato di tale notificazione negativa, all' A .

Il principio dell'effettività della conoscenza della vicenda interruttiva impone di preferire la seconda soluzione.

Infatti, il notificante ha notizia di quanto attestato nella relata di notificazione solo nel momento in cui l'atto, completo della relata, gli viene restituito dall'ufficiale giudiziario.

Una diversa interpretazione determinerebbe un irragionevole sacrificio del diritto difesa, mediante la compressione del termine previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., che - in tal caso - verrebbe fatto decorrere non dall'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, ma da un momento anteriore in cui l'evento, ancorché risultante dalla relata di notificazione, non è ancora noto all'interessato.

Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto:
«qualora un evento con effetti interruttivi automatici del giudizio risulti dalla relata di notificazione di un atto giudiziario, la decorrenza del termine per depositare il ricorso per la riassunzione decorre dall'effettiva conoscenza dell'evento, che deve farsi risalire non alla data in cui è stata redatta la relata di notificazione, bensì da quella - eventualmente successiva - in cui l'atto giudiziario completo della relata di notificazione attestante l'evento interruttivo è stato restituito dall'ufficiale giudiziario al notificante».

Nella specie, l'ultima delle notificazioni si è perfezionata in data

28 dicembre 2012 e quindi la restituzione dell'atto all' **A** è certamente di pari data o successiva, con la conseguenza che il ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto, depositato il 26 giugno 2013, è tempestivo rispetto al termine previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. nella versione applicabile *ratione temporis*.

La corte d'appello ha quindi fatto erronea applicazione dell'art. 305 cod. proc. civ., dichiarando indebitamente l'estinzione del giudizio.

In particolare, non coglie nel segno nessuno degli argomenti esposti nella sentenza impugnata:

- quanto all'efficacia automatica dell'evento interruttivo, perché trascura di considerare che, ferma restando la nullità degli atti compiuti dopo il prodursi dell'interruzione del giudizio, anche per gli eventi che determinano effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione decorre dall'effettiva conoscenza (Sez. 2, Sentenza n. 18351 del 31/07/2013, Rv. 627363);

- quanto al principio di certezza dei termini processuali, perché la data di consegna dell'atto notificato (che, ad esempio, è indicata dall'art. 543, comma quarto, cod. proc. civ. come *dies a quo* per l'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi) non è meno certa di quella in cui viene redatta la relata di notificazione, risultando quantomeno dai registri di passaggio interni;

- quanto al principio del giusto processo, che la corte territoriale assume sarebbe vulnerato da una diversa interpretazione, perché semmai è vero il contrario, in quanto l'effettività del diritto di difesa postula che il termine previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. decorra dalla reale conoscenza dell'evento interruttivo, piuttosto che da un momento anteriore in cui l'interessato non può ancora aver avuto piena e formale conoscenza dell'evento medesimo;

- quanto alla "congruità" del termine di sei mesi (peraltro ora dimezzato) previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., perché l'ampiezza del termine non può comunque giustificare la retrodatazione della

decorrenza dello stesso a un momento anteriore alla effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, essendo nella discrezionalità del legislatore la quantificazione dei termini perentori e dovendo, in ogni caso, l'interprete preferire la soluzione ermeneutica che ne garantisca l'integrale fruizione.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio *alla C.A. di Catania, altra*
composizione, nella sede di rinvio di quest'ordine


L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo.

P.Q.M.


accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Il Presidente
Maria Margherita Chiarini



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 31 OTT 2017

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

